

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 06.10.2016

REG. VERBALI N. 95

ORIGINALE

L'anno duemilasedici, alle ore 14,20 del giorno 06 del mese di ottobre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Paolo Agostini, Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Pres.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

CONCESSIONE IN USO ALLA PROLOCO DI STRADA DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX CASA DEL FASCIO) IN LOC. STRADA IN CASENTINO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 32 della Legge n. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) prevede che gli Enti Locali possano concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali dell'Ente, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività istituzionali di dette associazioni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione in uso di locali che forniscono l'indicazione delle condizioni essenziali che disciplineranno il rapporto tra le parti, dando atto che il testo della convenzione potrà essere ampliato di volta in volta per adattarsi a particolari esigenze, ma non potrà subire riduzioni nei suoi contenuti minimi.

CONSIDERATO pertanto opportuno proporre, su indirizzo della Giunta, la concessione in uso del fondo posto nel fabbricato di proprietà comunale (ex Casa del Fascio) sito in via Potente di Strada in Casentino, finalizzato al deposito materiali e locale riunioni alla PRO LOCO di STRADA IN CASENTINO che ogni anno organizza e gestisce numerose iniziative nel capoluogo - demandando al Responsabile del servizio interessato gli atti conseguenti, come consentito dall'art. 31 comma 7 del vigente Statuto comunale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 07/12/2000 n. 383;

DATO ATTO che la concessione in uso di quanto suddetto, finalizzata allo svolgimento delle predette attività, deve essere regolata da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), parere allegato all'originale;

CON VOTI UNANIMI FAVERE VOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) di affidare in concessione d'uso, per le motivazioni riportate in premessa, alla "PRO LOCO DI STRADA IN CASENTINO", il fondo posto nel fabbricato di proprietà comunale (ex Casa del Fascio) sito in via Potente di Strada in Casentino, finalizzato al deposito materiali e locale riunioni della suddetta Associazione, così come risulta dall'allegata planimetria (locale evidenziato in rosa), così come consentito altresì dall'art. 31 comma 7 del vigente Statuto comunale;
- 2) di dare atto che i rapporti tra le parti sono contenuti nel testo convenzionale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire la durata della convenzione per un periodo di tre (3) anni, demandando all'organo competente tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione del testo convenzionale;
- 4) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
- 5) di autorizzare sin d'ora il Responsabile dell'Area competente alla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- 6) di demandare alla competenza del responsabile del servizio ogni determinazione conseguente agli indirizzi espressi con il presente atto.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVERE VOLA VOTAZIONE E PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN PREMESSA, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

(Provincia di Arezzo)

Area Urbanistica e Assetto del Territorio

P.zza Piave n. 38-39
52018 – Castel S. Niccolò (AR)
Tel.: 0575/571016 – 18
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

Alla Giunta Comunale

Proposta di adozione provvedimento avente per oggetto:

CONCESSIONE IN USO ALLA PROLOCO DI STRADA DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX CASA DEL FASCIO) IN LOC. STRADA IN CASENTINO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che l'art. 32 della Legge n. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) prevede che gli Enti Locali possano concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali dell'Ente, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività istituzionali di dette associazioni;

DATO ATTO che per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale sono stati dettati i principi riportati negli schemi di convenzione approvati con Deliberazione GC n. 39 del 13.05.2016.

CONSIDERATO pertanto opportuno proporre, su indirizzo della Giunta, la concessione in uso del fondo posto nel fabbricato di proprietà comunale (ex Casa del Fascio) posto in via Potente di strada in Casentino, finalizzato al deposito materiali e locale riunioni alla PRO LOCO di STRADA IN CASENTINO - demandando al Responsabile del servizio interessato gli atti consequenti, come consentito dall'art. 31 comma 7 del vigente Statuto comunale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 07/12/2000 n. 383;

DATO ATTO che la concessione in uso di quanto suddetto, finalizzata allo svolgimento delle predette attività, deve essere regolata da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00;

PROPONE

- 1) di affidare in concessione d'uso alla "PRO LOCO DI STRADA IN CASENTINO" il fondo posto nel fabbricato di proprietà comunale (ex Casa del Fascio) posto in via Potente di strada in Casentino, finalizzato al deposito materiali e locale riunioni della suddetta Associazione, così come risulta dall'allegata planimetria (locale evidenziato in rosa), come consentito altresì dall'art. 31 comma 7 del vigente Statuto comunale;
- 2) di dare atto che i rapporti tra le parti sono contenute in apposita convenzione che si allega per approvazione da parte dell'organo competente;
- 3) di stabilire la durata della convenzione per un periodo di tre (3) anni, demandando all'organo competente tutti gli adempimenti consequenti, ivi compresa la sottoscrizione del testo convenzionale;
- 4) di approvare l'allegato testo convenzionale che regola i rapporti tra le parti;
- 5) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
- 6) di demandare alla competenza del responsabile del servizio ogni determinazione conseguente agli indirizzi espressi con il presente atto.
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

Dalla Residenza Municipale, li 06.10.2016

Il Responsabile dell'Istruttoria
Gabriella Lombardi



Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Antonio Fani)



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

PROVINCIA DI AREZZO

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI PRESSO L'EDIFICIO POSTO IN STRADA IN
CASENTINO, VIA POTENTE (EX CASA DEL FASCIO).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di ottobre in Castel San Niccolò, in esecuzione della delibera consiliare n. 39 del 13/05/2016, con la quale venivano approvati gli schemi di convenzione che forniscono indicazione delle condizioni essenziali che disciplinano il rapporto tra le parti,

TRA

il **Comune di Castel San Niccolò**, nella persona del Vice Sindaco Dott. Ing. Antonio FANI in qualità di Assessore e responsabile delle Associazioni, nato a Firenze il 29/05/1970 domiciliato per la carica in Castel san Niccolò, Piazza Piave, 38/39, codice fiscale 00133400515 (denominato COMUNE)

E

IL Sig. _____, nato a _____ il _____, quale Presidente della _____ con sede in Castel san Niccolò, _____ (denominato ASSOCIAZIONE)

PREMESSO

Che con la Deliberazione GC n. _____ del _____ è stato stabilito di affidare alla predetta Associazione la gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale e precisamente:

Locale posto al piano terra del complesso edilizio (ex Casa del Fascio) sito in Strada in Casentino, via Potente - il tutto rappresentato in Catasto al foglio 38

part. 166 sub. 12.

Con la presente scrittura privata a ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

Il Comune, in qualità di proprietario, concede all'Associazione "PRO LOCO DI STRADA IN CASENTINO" l'uso del locale comunale adibito a garage, posto in Castel san Niccolò, via Potente, come sopra descritto ed individuato in colore rosa nell'allegata planimetria, per il periodo di tre anni alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2

Al termine del primo anno, nei trenta giorni successivi, verrà effettuata una verifica in ordine alla gestione di cui trattasi e le parti avranno la possibilità di recedere dalla presente convenzione, con comunicazione scritta e motivata da inviarsi all'altra parte e che produrrà effetti decorsi 30 giorni dal suo ricevimento.

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data indicata per la risoluzione.

E' facoltà dell'Associazione recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi all'Ente e motivandone le ragioni.

L'affidamento può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza

prevista, con effetti dopo 30 giorni dalla comunicazione, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- grave e persistente inadempimento degli obblighi convenzionati;
- realizzazione di interventi sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- aver procurato danni;
- non fruibilità prolungata dell'immobile;

rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per svolgere le attività proprie dell'Associazione con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che il locale è di proprietà comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detto locale prioritariamente in caso di necessità.

Sono a carico dell'associazione le spese per tutte le utenze, che verranno ad essa intestate, e le spese correnti connesse all'utilizzo del locale.

L'Associazione provvederà alla pulizia e al riordino del locale, oltre che agli interventi di manutenzione ordinaria (quali ad esempio sostituzione di lampadine).

ART. 4

In considerazione dell'attività svolta nel locale oggetto di concessione per l'utilizzo della struttura, in considerazione degli obblighi di manutenzione

ordinaria sui locali e sulle relative pertinenze e spazi pubblici utilizzati per l'attività istituzionale, il suddetto spazio è concesso senza oneri a carico dell'associazione, in comodato gratuito.

Art. 6

In relazione a quanto previsto dallo Statuto del Comune, art. 31, comma 6, e nel successivo specifico regolamento, il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi economici a favore dell'Associazione, tenendo conto delle attività da questa svolte e del suo rilievo sociale. Tale contributo, potrà essere assoggettato eventualmente alla ritenuta Ires del 4 % e sarà erogato esclusivamente dietro presentazione dei seguenti atti:

- 1) Iscrizione all'Albo/Registro.
- 2) Programma.
- 3) Bilancio.

ART. 7

Il locale si consegna in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

E' proibito all' Associazione, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri.

E' altresì proibito all' Associazione di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 8

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. L'Associazione esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o

indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 9

L'inadempienza da parte dell' Associazione alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

Ove il Comune dovesse consentire l'uso dei locali e/o porzione di essi per il ricovero di materiale, ad altre associazioni che si dovessero costituire durante la durata della convenzione o già esistenti senza più sede, questo avverrà in modo tale da non turbare l'attività di quelli già convenzionati, ai quali l'Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione. L'Associazione non potrà in alcun modo opporsi alla suddetta condivisione degli spazi, previo accordo per il recupero delle maggiori spese di gestione che ne dovessero derivare.

Art. 10

Entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione o da eventuali variazioni successive, l'Associazione comunicherà all'ufficio competente del Comune il nominativo del soggetto individuato quale "responsabile" e che come tale costituirà il referente per tutti i rapporti tra Comune e Associazione in ordine all'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 11

Chiunque causi con la propria condotta dolosa o colposa danni alla struttura è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del "responsabile" informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali

danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

Art. 12

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria, nei limiti e nelle disponibilità di bilancio.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "responsabile" dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio comunale competente ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione di cui sopra saranno addebitati all'Associazione.

Art. 13

Previa autorizzazione scritta del Comune l'Associazione potrà richiedere di apportare eventuali migliorie ai locali addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi.

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Art. 15

Le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'Associazione, che sarà registrato in caso di uso.

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme alle loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto in segno di

approvazione qui di seguito:

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL RESPONSABILE

(Dott. Ing. Antonio Fani)

IL PRESIDENTE

(_____)

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
(Agostini Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Del Pianta Giuseppe)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ____ del 25.10.2016

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 25.10.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 25.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 5760 del 25.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data _____ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: cultura.